



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AU FER – VIA - PAUR

Interpello prot.0083831 del 07/05/2024: Autorizzazione Unica impianti FER – rapporti con la procedura di VIA – esenzioni VIA

Il Ministero affronta due questioni relative all'applicazione delle procedure di VIA ai progetti di impianti FER, così come disciplinate dall'art. 12 del Dlgs 387/2003, come modificato dal DL 13/2023, convertito in Legge 41/2023.

Da un lato, il MASE sottolinea che la disciplina di favore (esenzione dalle procedure VIA) per le tipologie di impianti individuate, da realizzare in aree idonee ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 199/2021, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS, va interpretata restrittivamente, in quanto la disposizione definisce in modo specifico e tassativo i casi e i presupposti per l'esenzione stessa, escludendo interpretazioni estensive.

Dall'altro, il Ministero prende posizione sulla portata della novella introdotta dal DL 13/2023 al comma 4 dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 che prevede: *"Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA"*. Il Ministero chiarisce che la novella, *"non intervenendo nelle disposizioni di cui alla Parte II del Dlgs 152/2006, ha lasciato immutata al proponente la possibilità, di acquisire autonomamente il parere di compatibilità ambientale sul progetto ai sensi dell'art. 23 del citato decreto per le opere di competenza statale"* e ciò indipendentemente dall'autorizzazione unica ex art. 12.

Tuttavia, il Ministero sottolinea che la disposizione configura *"una norma transitoria da interpretare restrittivamente e cioè che il procedimento unico possa essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio di VIA solo per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del nuovo art. 12, comma 4"*.

In definitiva si tratta di disposizione acceleratorie delle procedure per impianti FER che, però, trovano applicazione restrittiva nei casi e negli esatti termini in esse previsti.

Link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risposta_prot_0083831_07-05-2024.pdf